

**DELIBERAZIONE 28 GIUGNO 2016
353/2016/R/EEL**

**ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO PER LA REINTEGRAZIONE DEI COSTI DI
GENERAZIONE DELLE UNITÀ ESSENZIALI PER LA SICUREZZA DEL SISTEMA ELETTRICO
SOGGETTE ALLA REINTEGRAZIONE DEI COSTI**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 28 giugno 2016

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modifiche e integrazioni, nonché i relativi provvedimenti applicativi;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (di seguito: decreto-legge 91/14);
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2014, 447/2014/R/eel;
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2014, 521/2014/R/eel, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 521/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2015, 658/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 658/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 26 maggio 2016, 274/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 274/2016/R/eel);
- la comunicazione di Terna in data 25 maggio 2016, prot. Autorità n. 15116, del 25 maggio 2016 (di seguito: comunicazione 25 maggio 2016).

CONSIDERATO CHE:

- per quanto attiene alla macrozona Sicilia, l'articolo 23, comma *3bis*, del decreto-legge 91/14 prevede che, sino all'entrata in operatività dell'elettrodotto 380 kV "Sorgente-Rizziconi" tra la Sicilia e il Continente e degli altri interventi finalizzati al significativo incremento della capacità di interconnessione tra la rete elettrica siciliana e quella peninsulare (di seguito: intervento Sorgente-Rizziconi):

- le unità di produzione di energia elettrica, con esclusione di quelle rinnovabili non programmabili, di potenza superiore a 50 MW (di seguito: unità essenziali *ex* decreto-legge 91/14) siano considerate risorse essenziali per la sicurezza del sistema elettrico e debbano essere offerte sul mercato del giorno prima;
- l’Autorità definisca le modalità di offerta e remunerazione delle predette unità, seguendo il criterio di puntuale riconoscimento per singola unità produttiva dei costi variabili e dei costi fissi di natura operativa e di equa remunerazione del capitale residuo investito riconducibile alle stesse unità, in modo da assicurare la riduzione degli oneri per il sistema elettrico;
- con la deliberazione 521/2014/R/eel, l’Autorità ha stabilito i criteri di offerta e remunerazione delle unità essenziali *ex* decreto-legge 91/14 (di seguito: regime di essenzialità *ex* decreto-legge 91/14), prevedendo, tra le altre cose, che:
 - le unità essenziali *ex* decreto-legge 91/14 siano assimilate a unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ammesse al regime di reintegrazione dei costi, di cui all’articolo 65 della medesima deliberazione;
 - ai fini della copertura degli oneri derivanti dalla remunerazione di tali unità essenziali, si applichi il corrispettivo, di cui all’articolo 45 della deliberazione 111/06, riportato nella Tabella 7, allegata alla medesima deliberazione;
- con la deliberazione 658/2015/R/eel, l’Autorità ha determinato l’importo del corrispettivo unitario, di cui all’articolo 45 della deliberazione 111/06 per l’anno 2016;
- con la comunicazione 25 maggio 2016 e con il comunicato pubblicato in pari data, Terna ha reso noto che l’intervento Sorgente-Rizziconi sarebbe entrato in operatività ed esercizio commerciale a partire dalle ore 00:00 del giorno 28 maggio 2016;
- con la deliberazione 274/2016/R/eel, l’Autorità ha, pertanto, fissato il termine del regime di essenzialità *ex* decreto-legge 91/14 alle ore 00:00 del giorno 28 maggio 2016.

RITENUTO OPPORTUNO:

- adeguare il corrispettivo, di cui all’articolo 45 della deliberazione 111/06, alle esigenze di gettito previste per l’anno 2016, aggiornate per tenere conto che il regime di essenzialità *ex* decreto-legge 91/14 sarà applicato per un periodo inferiore rispetto a quanto ipotizzato in occasione della deliberazione 658/2015/R/eel

DELIBERA

1. di apportare, a decorrere dall’1 luglio 2016, la seguente modifica alla deliberazione 111/06:

- la Tabella 7 è sostituita dalla seguente tabella:

“Tabella 7

| Corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione delle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ammesse alla reintegrazione dei costi (articolo 45) | F1 | F2 | F3 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Centesimi di €kWh | 0,2225 | 0,2225 | 0,2225 |

”

2. di trasmettere la presente deliberazione al Ministro dello Sviluppo Economico e a Terna;
3. di pubblicare la presente deliberazione, nonché la deliberazione 111/06, come risultante dalle modifiche di cui al presente provvedimento, sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

28 giugno 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni